

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 luglio 2009, n. 0201/Pres.

Regolamento per la concessione di incentivi a favore dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale).

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Beneficiari e requisiti

CAPO II REGIME DI AIUTO E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI

- Art. 3 Regime di aiuto
- Art. 4 Modalità per la determinazione degli incentivi
- Art. 5 Intensità dell'incentivo
- Art. 6 Cumulabilità

CAPO III PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

- Art. 7 Presentazione delle domande
- Art. 8 Documentazione allegata alla domanda
- Art. 9 Sicurezza sul lavoro
- Art. 10 Graduatoria unica regionale
- Art. 11 Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Camere di commercio della Regione
- Art. 12 Erogazione dell'incentivo

CAPO IV OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

- Art. 13 Obblighi dei beneficiari
- Art. 14 Ispezioni e controlli

CAPO V NORME FINALI

- Art. 15 Rinvio dinamico
- Art. 16 Norma transitoria
- Art. 17 Entrata in vigore

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale), finalizzati a sostenere le imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburanti nella fase di razionalizzazione della rete distributiva, mantenendo la continuità imprenditoriale, e ad ammortizzare le casistiche di uscita dal sistema anche scongiurando, ove possibile, l'avvio di procedure di insolvenza.

2. Il presente regolamento trova applicazione in relazione alla situazione dei distributori di carburante emergente dalla razionalizzazione della rete distributiva, limitatamente ed esclusivamente agli effetti prodotti nel periodo 2007 - 2009.

Art. 2 *(Soggetti beneficiari e requisiti)*

1. Sono beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 1 le piccole e medie imprese (PMI), in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio da almeno tre anni;
- b) avere dimensione di PMI e non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, o amministrazione straordinaria;
- c) avere sede o almeno una unità operativa attiva nel territorio regionale con attività effettiva codificata dai codici ISTAT ATECO 2007 47.3, 47.30.0, 47.30.00, come risultante dalla visura camerale e attestato dal soggetto beneficiario nella domanda di incentivo;
- d) essere gestori degli impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, (Razionalizzazione del

- sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ecologia);
- e) essere inseriti nell'elenco redatto dai Comuni all'esito delle verifiche di compatibilità territoriale degli impianti di cui al comma 7 bis dell'articolo 1 della legge regionale 14/2008 comunicato alle Camere di commercio e alla Regione entro il 31 luglio 2009.

3. Sono beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 1 anche i titolari dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti che siano altresì gestori dei medesimi ai sensi della lettera d) del comma 2 e siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere agli incentivi sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006.

5. Per le finalità relative all'ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, i beneficiari sono le persone fisiche, già gestori degli impianti di distribuzione di carburanti, che abbiano comunicato entro il 31 luglio 2009 alla Camera di commercio territorialmente competente la volontà di cessazione dell'attività ovvero l'intervenuta cessazione nel corso dell'anno solare 2009 ai sensi del comma 7 ter dell'articolo 1 della legge 14/2008.

CAPO II REGIME DI AIUTO E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INCENTIVI

Art. 3 (Regime di aiuto)

1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1 sono concessi, nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, in osservanza delle disposizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del limite previsto dal comma 2, alla domanda di incentivo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

attestante, in termini sintetici, il non superamento dei limiti temporali e quantitativi, tenuto conto dell'incentivo oggetto della domanda medesima.

Art. 4

(Modalità per la determinazione degli incentivi)

1. Gli incentivi sono concessi per il tramite delle Camere di commercio a titolo di indennizzo, anche forfetario, in misura proporzionale al punteggio ottenuto dalla domanda.

2. Il punteggio viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- a) riduzione in percentuale delle vendite tra i litri di carburanti erogati negli anni 2007 e 2008 e, rispettivamente, 2008 e 2009, sulla base dei dati relativi alle vendite di carburante in possesso delle Camere di commercio, secondo la tabella A) dell'Allegato A;
- b) riduzione in percentuale degli incassi pertinenti esclusivamente ai prodotti petroliferi negli anni 2007 e 2008 e, rispettivamente, 2008 e 2009, sulla base dei dati relativi alle vendite di carburante in possesso delle Camere di commercio, secondo la tabella B) dell'Allegato A;
- c) aumento in percentuale degli oneri finanziari nel 2008 rispetto al 2007 e, rispettivamente, nel 2009 rispetto al 2008, come risultante dal confronto dei dati attestati dalle banche o da altri intermediari finanziari abilitati all'attività di leasing, secondo la tabella C) dell'Allegato A;
- d) ai beneficiari obbligati a cessare l'attività per incompatibilità territoriale dell'impianto, viene attribuito un ulteriore punteggio pari a 10 punti.

3. Il dato di cui al comma 2, lettera b), viene normalizzato, al fine di tener conto della diversa dinamica dei prezzi al consumo nei periodi considerati, secondo la metodologia definita con decreto del Direttore centrale attività produttive.

4. Con riferimento al comma 2, lettera c), sono ammissibili altresì, gli oneri sostenuti per la quota interessi e relativi al leasing per beni aziendali, ad esclusione degli autoveicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico, fatta eccezione di quelli ad uso speciale per l'attività di cui al codice ISTAT ATECO 2007 52.61.60 (soccorso stradale).

5. Gli incentivi sono concessi solo qualora il punteggio totale della domanda sia superiore a 30 punti.

Art. 5

(Intensità dell'incentivo)

1. L'intensità dell'incentivo viene calcolato in misura proporzionale al punteggio ottenuto dalla domanda come dettagliato nella tabella dell'allegato B, nel rispetto del limite di cui all'articolo 3.

2. L'importo massimo dell'incentivo attribuibile a ciascuna impresa viene determinato dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6
(Cumulabilità)

1. Gli incentivi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato, ottenuti per le stesse iniziative e aventi a oggetto le stesse spese, purché tale cumulo non dia luogo a un'intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili, in particolare, con il Fondo nazionale indennizzi per la razionalizzazione della rete di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 7 agosto 2003 (Rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti) e con le garanzie concesse a titolo di *de minimis* nel rispetto dei massimali previsti dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006.

CAPO III
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 7
(Presentazione delle domande)

1. La presentazione delle domande di incentivo avviene con modalità a bando regionale aperto annualmente dal 2 gennaio al 1 marzo, con successiva predisposizione della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 10.

2. Le domande sottoscritte dal legale rappresentante, redatte in bollo secondo la vigente normativa e corredate della documentazione di cui all'articolo 8 sono presentate alle Camere di commercio competenti per territorio anche tramite lettera raccomandata. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga alla Camera entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Le domande che pervengono oltre tali termini sono dichiarate irricevibili, e di ciò viene data comunicazione al richiedente.

Art. 8
(Documentazione allegata alla domanda)

1. Le domande di concessione dei contributi vengono redatte secondo il fac-simile allegato al bando di cui al comma 1 dell'articolo 7 e corredate della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2, lettera b) e 4;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 2 lettera e);
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 3, comma 3;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver assicurato il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, prevista dall'articolo 9;
- e) attestato relativo ai dati di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), rilasciato dalle banche o da altri intermediari finanziari abilitati all'attività di leasing.

2. I gestori in attesa di adeguamento dell'impianto allegano altresì idonea documentazione attestante l'avvio della procedura di adeguamento ovvero l'impegno del titolare dell'autorizzazione a procedere all'adeguamento.

3. Per le finalità relative all'ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, le persone fisiche, già gestori degli impianti di distribuzione di carburanti, allegano copia della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 5.

4. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Non è consentita la richiesta di proroga del termine suddetto.

Art. 9

(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione di incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza per accedere all'incentivo e resa dal legale rappresentante dell'impresa, attestante di aver assicurato il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 10

(Graduatoria unica regionale)

1. Ai soggetti che hanno presentato domanda entro il termine stabilito vengono assegnati i punteggi, individuati e dettagliati nelle tabelle da A) a C), di cui all'allegato A.

2. In caso di parità di punteggio viene data priorità al soggetto più giovane o, in caso di impresa non individuale, a quella di più recente costituzione. In caso di ulteriore parità, viene data priorità alla data di presentazione della domanda.

3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 7, comma 1, le Camere di commercio, con atto emesso di concerto tra loro, formulano la graduatoria unica regionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 4.

4. La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all'albo delle Camere di commercio.

Art. 11

(Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle Camere di commercio della Regione)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, l'Amministrazione regionale provvede ad assegnare alle Camere di commercio i finanziamenti per gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 14/2008.

2. Le quote dei finanziamenti di cui al comma 1, sono ripartite tra le Camere ad avvenuta approvazione della graduatoria unica regionale di cui all'articolo 10.

3. A cura della Regione vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale i decreti di assegnazione alle Camere dei finanziamenti di cui al comma 1.

4. Le Camere provvedono a rendicontare l'utilizzazione dei finanziamenti, nei termini assegnati dai decreti di concessione, mediante la trasmissione dell'elenco dei mandati emessi.

Art. 12

(Erogazione dell'incentivo)

1. Gli incentivi sono erogati in un'unica soluzione a seguito dalla formazione della graduatoria unica regionale nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate alle Camere di commercio.

2. Nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 5, l'incentivo viene erogato a seguito della presentazione della domanda di cancellazione dal Registro delle imprese alla Camera di Commercio territorialmente competente.

3. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente soddisfatte a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate dopo il secondo esercizio finanziario successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. L'archiviazione disposta ai sensi del comma 3 non impedisce la ripresentazione della domanda.

CAPO IV OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO E CONTROLLI

Art. 13 *(Obblighi dei beneficiari)*

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.

2. I beneficiari in attesa dell'adeguamento dell'impianto hanno l'obbligo, dalla ripresa dell'attività, di continuare la medesima per almeno due anni dalla concessione dell'incentivo.

3. Ulteriori eventuali obblighi dei beneficiari sono indicati nel bando di cui all'articolo 7 comma 1.

Art. 14 *(Ispezioni e controlli)*

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 le Camere di commercio effettuano presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi.

2. La Camera che ha disposto la concessione e l'erogazione dell'incentivo procede alle eventuali revoche ed ai relativi recuperi riversando le somme così ottenute all'Amministrazione regionale entro il trimestre successivo all'avvenuto recupero.

3. In relazione al disposto di cui al comma 2, le Camere devono informare l'Amministrazione regionale delle revoche e dei recuperi disposti.

CAPO V NORME FINALI

Art. 15 *(Rinvio dinamico)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al

testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione la presentazione delle domande di incentivo di cui all'articolo 7 avviene con modalità a bando aperto dall'1 settembre al 15 ottobre.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A)
(Attribuzione del punteggio in relazione alle vendite)

Il punteggio viene assegnato applicando i seguenti valori:

Riduzione percentuale delle vendite tra 0% e 20%	punti 0 (zero)
Riduzione percentuale delle vendite tra 21% e 30%	punti 10
Riduzione percentuale delle vendite tra 31% e 40%	punti 25
Riduzione percentuale delle vendite oltre il 40%	punti 40

Tabella B)
(Attribuzione del punteggio in relazione agli incassi)

Il punteggio viene assegnato applicando i seguenti valori:

Riduzione percentuale degli incassi tra 21% e 30%	punti 5
Riduzione percentuale degli incassi tra 31% e 35%	punti 10
Riduzione percentuale degli incassi tra 36% e 40%	punti 15
Riduzione percentuale degli incassi oltre il 40%	punti 20

Tabella C)
(Attribuzione del punteggio in relazione agli oneri finanziari)

Il punteggio viene assegnato applicando i seguenti valori:

Aumento percentuale degli oneri finanziari tra 0% e 20%	punti 0 (zero)
Aumento percentuale degli oneri finanziari tra 21% e 30%	punti 10
Aumento percentuale degli oneri finanziari tra 31% e 40%	punti 25
Aumento percentuale degli oneri finanziari oltre il 40%	punti 30

Allegato B
(riferito all'articolo 5)

**Tabella relativa all'attribuzione dell'incentivo in relazione al punteggio
ottenuto**

L'intensità dell'incentivo viene calcolato proporzionalmente al punteggio ottenuto applicando i seguenti valori:

Punti da 30 a 40	20% ;
Punti da 41 a 49	40% ;
Punti da 50 a 69	60 % ;
Punti da 70 a 84	80% ;
Punti da 85 a 100	100%

Primo bando per la concessione di incentivi a favore dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale) e del relativo Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2009, n. 201.

Art. 1	Finalità
Art. 2	Risorse finanziarie disponibili
Art. 3	Soggetti beneficiari
Art. 4	Requisiti
Art. 5	Assegnazione del punteggio
Art. 6	Intensità dell'incentivo
Art. 7	Graduatoria unica regionale
Art. 8	Erogazione dell'incentivo
Art. 9	Documentazione da allegare alla domanda
Art. 10	Termini e modalità di presentazione delle domande
Art. 11	Disposizione di rinvio
Art. 13	Pubblicazione del bando
Art. 14	Trattamento dei dati

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente bando disciplina i requisiti e le condizioni per la concessione degli incentivi finalizzati a sostenere le imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburanti nella fase di razionalizzazione della rete distributiva, mantenendo la continuità imprenditoriale e ad ammortizzare le casistiche di uscita dal sistema anche scongiurando, ove possibile, l'avvio di procedure di insolvenza, previsti dall'articolo 1, comma 7, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale) e del relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2009, n. 201.

2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 16 del regolamento approvato con DPRReg 201/2009, in sede di prima applicazione, la presentazione delle domande avviene con modalità a bando regionale aperto dall'1 settembre al 15 ottobre.

Art. 2

(Risorse finanziarie disponibili)

1. Le risorse finanziarie pubbliche stanziare nello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per la concessione degli incentivi di cui al presente bando, ammontano a euro 800.000 (ottocentomila) per l'anno 2009, a cui si aggiunge la quota dello stanziamento per l'anno 2010 che si renderà necessaria onde consentire lo scorrimento della graduatoria relativa all'anno 2009 e che verrà determinata in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Sono beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 1 del presente bando, le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale.

2. Per le finalità relative all'ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, i beneficiari sono le persone fisiche, già gestori degli impianti di distribuzione di carburanti, che abbiano comunicato entro il 31 luglio 2009 alla Camera di commercio territorialmente competente la volontà di cessazione dell'attività ovvero l'intervenuta cessazione nel corso dell'anno solare 2009, ai sensi del comma 7 ter dell'articolo 1 della legge 14/2008.

Art. 4

(Requisiti)

1. I beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 3 nonché i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo medesimo per i quali non sia intervenuta la cessazione dell'attività devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti e iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio da almeno tre anni;
- b) avere dimensione di PMI e non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, o amministrazione straordinaria;
- c) avere sede o almeno una unità operativa attiva nel territorio regionale con attività effettiva codificata dai codici ISTAT ATECO 2007 47.3, 47.30.0, 47.30.00, come risultante dalla visura camerale e attestato dal soggetto beneficiario nella domanda di incentivo;
- d) essere gestori degli impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Ecologia);
- e) essere inseriti nell'elenco redatto dai Comuni all'esito delle verifiche di compatibilità territoriale degli impianti di cui al comma 7 bis dell'articolo 1 della legge regionale 14/2008 comunicato alle Camere di commercio e alla Regione entro

il 31 luglio 2009. L'inserimento nell'elenco di cui al presente comma non costituisce requisito nei casi di ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema ai sensi dell'art. 3, comma 2.

2. Sono beneficiari anche i gestori degli impianti di distribuzione di carburanti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che siano altresì titolari dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti medesimi.

3. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere agli incentivi sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006.

Art. 5

(Assegnazione del punteggio)

1. Gli incentivi sono concessi per il tramite delle Camere di commercio a titolo di indennizzo, anche forfetario, in misura proporzionale al punteggio ottenuto dalla domanda.

2. Il punteggio viene attribuito in base ai seguenti elementi:

a) riduzione in percentuale delle vendite tra i litri di carburanti erogati negli anni 2007 e 2008, sulla base dei dati relativi alle vendite di carburante in possesso delle Camere di commercio, secondo la tabella A) dell'Allegato A al regolamento:

1. Riduzione percentuale delle vendite tra	0% e 20%	punti 0 (zero);
2. Riduzione percentuale delle vendite tra	21% e 30%	punti 10;
3. Riduzione percentuale delle vendite tra	31% e 40%	punti 25;
4. Riduzione percentuale delle vendite oltre il	40%	punti 40.

b) riduzione in percentuale degli incassi pertinenti esclusivamente ai prodotti petroliferi negli anni 2007 e 2008, sulla base dei dati relativi alle vendite di carburante in possesso delle Camere di commercio, secondo la tabella B) dell'Allegato A al regolamento:

1. Riduzione percentuale degli incassi tra	21% e 30%	punti 5;
2. Riduzione percentuale degli incassi tra	31% e 35%	punti 10;
3. Riduzione percentuale degli incassi tra	36% e 40%	punti 15;
4. Riduzione percentuale degli incassi oltre il	40%	punti 20.

c) aumento in percentuale degli oneri finanziari nel 2008 rispetto al 2007, come risultante dal confronto dei dati attestati dalle banche o da altri intermediari finanziari abilitati all'attività di leasing, secondo la tabella C) dell'Allegato A al regolamento:

1. Aumento percentuale degli oneri finanziari tra	0% e 20%	punti 0 (zero);
---	----------	-----------------

2. Aumento percentuale degli oneri finanziari tra 21% e 30% punti 10;
 3. Aumento percentuale degli oneri finanziari tra 31% e 40% punti 25;
 4. Aumento percentuale degli oneri finanziari oltre il 40% punti 30.
- d) ai beneficiari obbligati a cessare l'attività per incompatibilità territoriale dell'impianto, viene attribuito un ulteriore punteggio pari a 10 punti.

3. Gli incentivi sono concessi solo qualora il punteggio totale della domanda sia superiore a 30 punti.

4. Qualora la percentuale ricavata sia maggiore della cifra relativa all'estremo superiore di una delle fasce di cui alle lettere a), b), e c), punti 1., 2. e 3., del comma 2, ed inferiore all'estremo iniziale della fascia successiva, si procede come segue:

- a) nel caso in cui la prima cifra decimale del valore percentuale sia inferiore o uguale a 5, il valore percentuale va arrotondato all'unità inferiore;
 b) nel caso in cui la prima cifra decimale del valore percentuale sia maggiore di 5, il valore percentuale va arrotondato all'unità superiore.

5. Il dato di cui al comma 2 lettera b) è normalizzato secondo la metodologia approvata con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1919/PROD dd. 03.08.2009 allegato sub B al presente bando.

Art. 6

(Intensità dell'incentivo)

1. L'intensità dell'incentivo viene calcolato in misura proporzionale al punteggio ottenuto dalla domanda come dettagliato nella tabella dell'allegato B al regolamento emanato con DPRReg 201/2009, e precisamente:

Punti da	30	a	40	20%;
Punti da	41	a	49	40%;
Punti da	50	a	69	60%;
Punti da	70	a	84	80%;
Punti da	85	a	100	100%

2. L'importo massimo dell'incentivo attribuibile a ciascuna impresa viene determinato dalla Giunta regionale in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7

(Graduatoria unica regionale)

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le Camere di commercio, con atto emesso di concerto tra loro, formulano la graduatoria unica regionale resa pubblica mediante affissione all'albo delle Camere di commercio.

2. Ai soggetti che hanno presentato domanda entro il termine stabilito vengono assegnati i punteggi, individuati e dettagliati nelle tabelle da A) a C), di cui all'allegato A al regolamento emanato con DPRReg 201/2009.

3. In caso di parità di punteggio viene data priorità al soggetto più giovane o, in caso di impresa non individuale, a quella di più recente costituzione. In caso di ulteriore parità, viene data priorità alla data di presentazione della domanda.

Art. 8
(Erogazione dell'incentivo)

1. Gli incentivi sono erogati in un'unica soluzione a seguito dalla formazione della graduatoria unica regionale nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate alle Camere di commercio.

2. Nei confronti delle persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 2, l'incentivo viene erogato a seguito della presentazione della domanda di cancellazione dal Registro delle imprese alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Art. 9
(Documentazione da allegare alla domanda)

1. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, commi 1, lettera b) e 3;⁽¹⁾
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e); non costituisce requisito nei casi di ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema ai sensi dell'art. 3, comma 2;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 3, comma 3 del regolamento emanato con DPRReg 201/2009;⁽¹⁾
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di aver assicurato il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, prevista dall'articolo 9 del regolamento emanato con DPRReg 201/2009;⁽¹⁾
- e) attestato relativo ai dati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), rilasciato dalle banche o da altri intermediari finanziari abilitati all'attività di leasing.

2. I gestori in attesa di adeguamento dell'impianto allegano altresì idonea documentazione attestante l'avvio della procedura di adeguamento ovvero l'impegno del titolare dell'autorizzazione a procedere all'adeguamento.

3. Per le finalità relative all'ammortizzazione delle casistiche di uscita dal sistema, le persone fisiche, già gestori degli impianti di distribuzione di carburanti, allegano copia della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2.

4. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Non è consentita la richiesta di proroga del termine suddetto.

NOTA (1): dichiarazione non necessaria per beneficiari persone fisiche, già gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che abbiano presentato la comunicazione di cui al comma 2 dell'art 3 del bando.

Art. 10

(Termini e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande, in bollo, redatte sul fac-simile allegato sub A al presente bando, sottoscritte dal legale rappresentante, secondo la vigente normativa e corredate della documentazione di cui all'articolo 9 sono presentate alle Camere di commercio competenti per territorio anche tramite lettera raccomandata a partire dal giorno 1 settembre 2009 ed entro il giorno 15 ottobre 2009.

Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga alla Camera entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Le domande che pervengono oltre tali termini sono dichiarate irricevibili, e di ciò viene data comunicazione al richiedente.

Gli indirizzi ai quali consegnare ovvero inviare la domanda sono i seguenti:

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Gorizia
Via Crispi n. 10, 34170 GORIZIA;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Udine
V. Morpurgo, 4, 33100 UDINE;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste
P.zza della borsa, 14, 34121 TRIESTE;
- Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone
C.so V. Emanuele, 47, 33170 PORDENONE.

Art. 11

(Disposizione di rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 201 del 15 luglio 2009, alla legge regionale 14/2008 e successive modifiche e alla legge regionale 7/2000.

Art. 12

(Pubblicazione del bando)

1. Il presente bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, sul sito ufficiale internet della Regione e sui siti ufficiali internet delle Camere di Commercio, nonché affisso agli albi delle CCIAA.

Art. 13
(Trattamento dei dati personali)

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dagli incentivi.

4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

5. Titolare del trattamento è ciascuna Camere di commercio competente per territorio che riceva la domanda di finanziamento.

Per informazioni rivolgersi a:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pordenone
Ufficio Carburanti a Prezzo Ridotto
Via del Castello n. 4/a, 33170 PORDENONE
Sito internet: www.pn.camcom.it
Telefono: 0434 381694
Telefax: 0434 381626
E-mail: benzine@pn.camcom.it

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Udine
Via Morpurgo n. 4, 33100 UDINE
Sito internet: www.ud.camcom.it
Telefono: 0432 273272
Telefax: 0432 509469
E-mail: contributi@ud.camcom.it

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Gorizia
Via Crispi n. 10, 34170 GORIZIA
Sito internet: www.go.camcom.it
Telefono: 0481 384253
Telefax: 0481 384251
E-mail: zona.franca@go.camcom.it

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Trieste
Piazza della Borsa n. 14, 34121 TRIESTE
Sito internet: www.ts.camcom.it
Telefono: 040 6701111 - 040 6701212
Telefax: 040 6701321
E-mail: info@ts.camcom.it

Ovvero consultare il sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
www.regione.fvg.it

(Facsimile per la presentazione della domanda)

MARCA DA
BOLLO
Euro 14,62

Alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
di.....
.....

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI GESTORI
DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI.
(L.R. n. 14 di data 5.12.2008, ART. 1, COMMA 7 LETTERA a)**

Il/La/i sottoscritto/a/i, in qualità di titolare/i e/o legale/i
rappresentante/i dell'impresa denominata:con sede legale nel comune
di.....Provincia.....Via.....n°.....tel.n°.....
.....fax n°..... e-mail..... C.F....., partita IVA....., svolgente
l'attività di "DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI" COD. ISTAT

iscritta già iscritta alla CCIAA di

DICHIARA

DI ESSERE INSERITO NELL'ELENCO che dispone la sospensione dell'autorizzazione, redatto dal Comune dove è ubicato
l'impianto, a seguito dell'esito delle verifiche di compatibilità territoriale degli impianti di cui al comma 7 bis dell'art. 1 della L.R.
14/2008, con la seguente situazione:

- impianto incompatibile senza possibilità di adeguamento
- impianto incompatibile con possibilità di adeguamento

DI NON ESSERE INSERITO NELL'ELENCO che dispone la sospensione dell'autorizzazione, redatto dal Comune dove è
ubicato l'impianto, a seguito dell'esito delle verifiche di compatibilità territoriale degli impianti di cui al comma 7 bis dell'art. 1 della
L.R. 14/2008;

DICHIARA ALTRESI'

di **AVER COMUNICATO** ai sensi del comma 7 ter dell'art. 1 della L.R. 14/2008 entro il 31 luglio 2009 alla Camera di Commercio
competente per territorio: (1)

- la volontà di cessazione dell'attività entro il 2009
- l'intervenuta cessazione dell'attività in data.....

(1) La compilazione di tale paragrafo non è necessaria per i richiedenti obbligati a cessare l'attività per incompatibilità dell'impianto senza
possibilità di adeguamento, come da elenco redatto dal Comune, nonché per i richiedenti con possibilità di adeguamento che non abbiano
presentato la comunicazione di cui trattasi entro il 31 luglio 2009.

E CHIEDE

la concessione di un contributo ai sensi della L.R. n. 14 di data 5.12.2008, ART. 1, COMMA 7 LETTERA a), in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione dd. 15.12.2006.

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. di essere a conoscenza del Regolamento approvato con DPRReg 201/2009 che disciplina la concessione di incentivi a favore dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti;
2. di essere una MICRO PICCOLA MEDIA impresa, così come definita dal DPRReg. 463/2005 recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa; (2)
3. di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, o amministrazione straordinaria; (2)
4. che l'impianto è localizzata nel comune di _____;
5. di essere informato che, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di trattamento dei dati personali", i dati forniti ovvero altrimenti acquisiti sono trattati per le finalità riferite al procedimento di concessione ed erogazione di finanziamenti nell'ambito della Legge Reg.le 5/12/2008 n. 14 (Norme per la concessione di contributi a favore degli impianti di distribuzione di carburante);
6. che l'impresa (*indicare di seguito solo l'ipotesi che interessa*) (2)
 - non ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso) di agevolazioni finanziarie di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis" **oppure**
 - ha ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari (compreso quello in corso), la concessione di agevolazioni finanziarie, di qualsiasi fonte pubblica, in regime "de minimis" per un importo complessivo non superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto su strada) e:
 - ◇ che tale limite non sarà superato con il contributo ottenuto con la presente richiesta;
 - ◇ che tale limite potrà essere superato con il contributo ottenuto con la presente richiesta (in tal caso non è possibile beneficiare neppure per la parte che non superi detto massimale).
7. di aver rispettato le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro previste dall'art. 9 del Regolamento; (2)

(2) Dichiarazione non necessaria per beneficiari persone fisiche, già gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che abbiano presentato la comunicazione di cui al comma 2 dell'art 3 del bando.

Il sottoscritto infine,

SI IMPEGNA

- a non superare il limite dei contributi "de minimis" assegnabile ad una stessa impresa, indicato dal Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, in 200.000,00 Euro (100.000,00 euro per le imprese operanti nel settore del trasporto su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari ed a comunicare alla Camera di Commercio competente per territorio ogni eventuale variazione dei relativi dati già comunicati;
- a rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi o la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna (3)

(3) Impegno non necessario per beneficiari persone fisiche, già gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che abbiano presentato la comunicazione di cui al comma 2 dell'art 3 del bando.

Il sottoscritto allega:

1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda (*da allegare qualora la sottoscrizione non avvenga in presenza del dipendente addetto al ricevimento della domanda*);
2. attestato relativo ai dati di cui all'art. 4, comma 2, lettera c del Regolamento rilasciato dalle Banche o da altri intermediari finanziari abilitati all'attività di leasing;
3. idonea documentazione attestante l'avvio della procedura di adeguamento ovvero l'impegno a procedere all'adeguamento (per i gestori in attesa di adeguamento dell'impianto);
4. copia della comunicazione di cui all'art. 2, comma 5 del regolamento attestante la volontà di cessazione dell'attività ovvero l'intervenuta cessazione nel corso dell'anno solare 2009 trasmessa alla CCIAA competente per territorio ed alla Regione (eventuale per la casistica di uscita dal sistema).

Luogo e data Timbro dell'impresa e firma del
titolare/legale rappresentante

.....

Si rende noto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", che i dati acquisiti saranno trattati in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio nella persona del Segretario Generale che è anche responsabile del trattamento per la parte automatizzata.

Metodologia per la normalizzazione del prezzo di vendita del carburante di cui all'art. 4, c. 2, lett. b), del DPR Reg. 15/7/2009, n. 0201/Pres.

Allegato A

Incasso Normalizzato Anno Precedente:

Definizione: è la somma del prodotto dei litri erogati (compresi eventuali litri erogati in regime di zona franca) nell'anno precedente per il prezzo medio ponderato praticato nell'anno corrente di benzina e gasolio.

Formula: $I_B * p_B + I_G * p_G$

Dove:

- I_B sono i litri erogati di benzina per l'anno precedente (compresi eventuali litri erogati in regime di zona franca);
- p_B è il prezzo medio ponderato praticato di benzina per l'anno corrente;
- I_G sono i litri erogati di gasolio per l'anno precedente (compresi eventuali litri erogati in regime di zona franca);
- p_G è il prezzo medio ponderato praticato di gasolio per l'anno corrente.

Incasso Reale Anno d'Analisi:

Definizione: è la somma del prodotto dei litri erogati per il prezzo medio ponderato a prezzo nazionale di benzina e gasolio per l'anno in analisi.

Formula: $L_B * P_B + L_G * P_G$

Dove:

- L_B sono i litri erogati di benzina per l'anno in analisi;
- P_B è il prezzo medio ponderato a prezzo nazionale di benzina per l'anno in analisi;
- L_G sono i litri erogati di gasolio per l'anno in analisi;
- P_G è il prezzo medio ponderato a prezzo nazionale di gasolio per l'anno in analisi.

VARIAZIONE INCASSI:

Definizione: è il rapporto tra l'incasso reale per l'anno in analisi e l'incasso normalizzato per l'anno precedente.

Formula:
$$\frac{L_B * P_B + L_G * P_G}{I_B * p_B + I_G * p_G}$$